



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del Reg. Data 29-08-17

Oggetto: APPROVAZIONE BORSE LAVORO A.E. E D.B.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

DE ANGELIS GIANLUCA	SINDACO	P
BARILE AUGUSTO	VICE SINDACO	P
D'ANDREA PIERPAOLO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 29-08-2017

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 29-08-2017

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

PREMESSO che la Comunità Montana “Montagna Marsicana” con sede in Avezzano con nota n.2213/RIS, acclarata al protocollo di questo ente con il n. 3653 del 04/08/2017, ha comunicato di aver prorogato l’intervento di integrazione ed inclusione sociale con attivazione di borse di lavoro- PDZ 2011-2013 –Annualità 2017 -secondo semestre- assegnando la somma di €. 2.433,70;

VERIFICATO che il Comune ha proceduto ad elaborare un progetto per l’intervento in parola, allegato sub a) alla presente deliberazione, e che si rende necessario approvare formalmente lo stesso per regolare il rapporto lavorativo con l’utente assegnatario della borsa lavoro;

VISTE le seguenti relazioni dell’assistente sociale

- Relazione in data 05/04/2017, acquisita agli atti nella medesima data con il n. 1745 di protocollo , da cui si evince che il beneficiario della borsa di lavoro in oggetto può essere individuato nel sig. ANDREA ETTORRE, nato a Pescina (AQ) il 20/01/1988 e residente a Lecce nei Marsi (AQ) in via Santa Maria 137- TRRNDR88A20G492I;
- Relazione in data 15/07/2017, acquisita agli atti nella medesima data con il n. 3396 di protocollo , da cui si evince che il beneficiario della borsa di lavoro in oggetto può essere individuato nel sig. BARILE DOMENICO LIBERATO, nato a Lecce nei Marsi (AQ) il 02/05/1965 ed ivi residente in Largo Gramsci 3, I. 4 – BRLDNC65E02E505G;
-

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse sono parti sostanziali del presente dispositivo;

DI APPROVARE l’ inserimento lavorativo dei sigg. ri Andrea Ettore e Domenico Liberato Barile ed i progetti per l’intervento in parola, allegato sub a) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in collaborazione con l’assistente sociale;

DI DARE MANDATO agli Uffici competenti di dare esecuzione al presente dispositivo con tutti gli atti conseguenziali.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

BORSE LAVORO / RIVOLTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI

Obiettivi del percorso:

1. Eliminare situazioni di disagio economico e sociale;
2. Avviare un percorso di reinserimento nel tessuto sociale;

Dati Borsista :

Cognome : ETTORRE

Nome : ANDREA

residente in Lecce nei Marsi via Santa Maria 137

C.F: TRRNDR88A20G492I

Dati Ente:

Denominazione: COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Sede Legale: LECCE NEI MARSI

Sede Operativa: LECCE NEI MARSI

Rappresentante dell'Ente: DE ANGELIS GIANLUCA

Tutor: DE ANGELIS GIANLUCA

Data prevista per l'avvio 04/09/2017 Data prevista per la conclusione 31/10/2017(2 mesi).

Sede dell'attività: Lecce nei Marsi

Tempi di presenza in Ente: nei giorni

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato*

dalle ore 7,00 alle ore 13,00*

* salvo diverse indicazioni del Tutor

(Di cui n° 4 ore riservate al percorso formativo e n° 32 ore riservate alle attività pratiche)

Compenso: €. 400,00

Assicurazione **INAIL n° 5818484-66014562**

Assicurazione RCT a carico della Comunità Montana “Montagna Marsicana” di Avezzano;

Modalità di svolgimento dell'attività pratica:

Su indicazione del tutor :

- manutenzione verde pubblico attrezzato;
- pulizia strade e piazza;
- raccolta r.s.u;
- manutenzioni stradali

Tutor del Comune:

Comune: Lecce nei Marsi

Il Borsista: per presa visione ed accettazione _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune

Convenzione n° _____ del _____ Prot. _____ ANNUALITÀ' 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE ai fini dell'attuazione del programma del PDZ 2011-2013

"Area interventi specifici" Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento

rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio

TRA

La Comunità Montana "Montagna Marsicana", d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore " con sede in AVEZZANO (AQ), Via Monte Velino, 61 , codice fiscale 01842400663 rappresentata da. Donato Rizio, in qualità di Responsabile Ufficio Sociale;

E

Il Comune di LECCE NEI MARSI , , d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" con sede in Via

Corso Italia snc, codice fiscale 81004960662 rappresentato dal Sindaco dott. De Angelis Gianluca

E

Il Tirocinante Sig. ETTORRE ANDREA nato a PESCINA il 20/01/1988

residente in Lecce nei Marsi via SANTA MARIA 137

codice fiscale TRRNDR88A20G492I

Premesso che Le parti, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a sostenere i disoccupati /inoccupati nella ricerca di un'occupazione, l'incremento delle capacità di ricerca attiva del lavoro, l'assistenza nella predisposizione ed attuazione di un progetto individuale, la sensibilizzazione del contesto socio-produttivo di riferimento per accrescere l'efficacia delle politiche di occupazione.

Che la Comunità Montana con deliberazione di G.E. n. 56/2013 ha approvato lo schema di convenzione con allegato progetto di formazione ed orientamento (modello "A") al fine di una migliore attuazione del programma sugli interventi specifici del PDZ 2011-2013 in particolare sulle borse lavoro e/o tirocini che ha l'obiettivo di reinserire gli utenti che presentano uno stato di disagio sociale nel mondo del lavoro

costruendo effettive opportunità in attività di orientamento formazione ed inserimento lavorativo il quale inserimento comporta una stretta collaborazione tra l'Ente comunitario ed i comuni degli ambiti che si impegnano ad inserire nel loro contesto lavorativo gli utenti assegnatari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione.

Il Soggetto ospitante Lecce nei Marsi si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetto in tirocinio formativo.

Art.2

Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ^ Il nominativo del tirocinante
- ^ Il nominativo del tutore che segue il tirocinante
- ^ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza
- ^ Il periodo di durata del tirocinio
- ^ La struttura presso cui si svolge il Tirocinio Formativo/ Borsa Lavoro
- ^ Gli estremi di identificazione delle assicurazioni INAIL e polizza assicurativa per la R.C.T.

Art.3

Il tirocinio formativo consiste in uno stage di breve durata da un minimo di un mese, come da progetto individuale, durante il quale il tirocinante percepisce un contributo economico mensile forfetario pari a € 400,00 (quattrocento/00) al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se ed in quanto dovute.

Art.4

Ai sensi dell'art. 18, della legge n° 196/97 e D. M. 142/98, il tirocinio formativo e/o borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Promotore/Ospitante presso il quale viene svolto il tirocinio, né per il beneficiario che conserva lo status di disoccupato.

Art.5

L'attività di tirocinio ha durata di mesi 2 (due) ,L'orario settimanale è articolato in 24 ore settimanali

distribuito in 6 giorni settimanali L-M-M-G-V-S- dalle 8,00 alle 12,00-

L'orario settimanale viene così suddiviso: 1 ora riservata al percorso formativo e n°23 ore riservate alle attività pratiche.

Art.6

Durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a:

- Permettere lo svolgimento del tirocinio nel rispetto di quanto stabilito nel progetto individuale condiviso.
- A nominare un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto individuale.
- Ad osservare le norme di cui al D.L.vo n°626/94 .
- Ad utilizzare apposito documento, fornito dal soggetto promotore , sul quale il tirocinante dovrà apporre la propria firma all'entrata ed all'uscita, distintamente per la mattina e per il pomeriggio, nonché l'orario corrispondente. Il tutto dovrà essere controfirmato dal tutor che, a sua volta, dovrà indicare mensilmente l'attività svolta.
- Permettere la presenza del tirocinante all'interno della struttura, secondo le modalità e nei termini previsti dal progetto individuale.
- Presentare una relazione a fine rapporto redatto dal tutor sull'attività svolta dal tirocinante in

termini di ore svolte e competenze acquisite.

Art. 7

Il tirocinante durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio è

tenuto a:

-Svolgere le attività e gli orari nel rispetto di quanto stabilito nel progetto formativo condiviso e sottoscritto tra le parti.-Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti del Comune ospitante.

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante e dopo lo svolgimento dei tirocini.

-Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo

organizzativo od altre evenienze.

Art. 8

Sono a carico dell'Ente promotore tutte le spese necessarie per la borsa lavoro e/o tirocinio quali:

INAIL-RCT - contributo mensile forfettario come da allegato modello "A".

Il soggetto Ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro aprendo una posizione presso PINAIL e provvederà, se necessario, alla comunicazione preventiva On- line all'UNILAV. Il soggetto Promotore assicurerà il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi mediante polizza assicurativa con le compagnie assicurative operanti nel settore, dando comunicazione del numero di polizza al soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante in caso di incidente durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocini osi impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente Promotore.

Il soggetto promotore provvederà, previa comunicazione del comune attestante la parziale o la conclusione del progetto , ad accreditare la somma spettante al soggetto ospitante per il pagamento delle spese INAIL e del contributo mensile forfettario.

Art.9

Sarà cura del tirocinante, per qualsiasi assenza, darne debita comunicazione al soggetto ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o continuazione della stessa, dovrà darne informazione telefonica all'azienda ospitante il giorno stesso, comunicando inoltre la durata dell'assenza.

Art. 10

Nel caso che il rapporto tra il tirocinante e il soggetto ospitante può cessare prima dell'avvio delle attività o della naturale conclusione su proposta del referente dell'Ente ospitante e con provvedimento del responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Ente Promotore, in presenza delle seguenti cause:

- a) mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto.
- b) mancato rispetto degli obblighi da parte del tirocinante secondo quanto stabilito dall'art.7 e) per motivi di salute certificati e gravi motivi familiari del tirocinante
- d) per collocazione lavorativa
- e) per trasferimento in altra località la cui distanza non consente la prosecuzione dell'attività.

In tal caso il referente del soggetto ospitante è tenuto a comunicare entro 5 giorni dall'interruzione dell'attività, o del mancato avvio, l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ente Promotore che provvederà alla sospensione della borsa lavoro e/o tirocinio e, ove, possibile sostituire il tirocinante con altro utente , per il periodo residuo.. L'interruzione dell'attività comporta la cessazione del diritto al contributo per la quota parte non ancora maturata. L'entità del contributo spettante ai soggetti che interrompono l'attività dovrà essere calcolata tenendo conto del numero di giorni di permanenza presso il soggetto ospitante, a partire dall'inizio del mese fino al giorno in cui l'attività è stata interrotta.

Art. 11

Il soggetto ospitante individua quale proprio referente per l'attuazione dell'intervento sopra citato il

Geom. Italo Valletta, mentre il referente dell'Ente Promotore si individua nella persona del responsabile del servizio Sociale.

Art. 12

L'Ente ospitante nella persona del referente in collaborazione con le assistenti sociali del servizio di segretariato sociale che operano nel comune individuano gli utenti da inserire nel progetto con la predisposizione da parte dell'assistenti sociali e del tutor (per le attività da svolgere) di un progetto individualizzato, per le capacità tecniche e fisiche del borsista e/o tirocinante.

Art.13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Avezzano

Per la Comunità Montana (soggetto promotore)

Per il Comune (soggetto ospitante)

IL Tirocinante

PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
BORSE LAVORO / RIVOLTO AI CITTADINI SVANTAGGIATI

Obiettivi del percorso:

3. Eliminare situazioni di disagio economico e sociale;
4. Avviare un percorso di reinserimento nel tessuto sociale;

Dati Borsista :

Cognome : BARILE

Nome : DOMENICO LIBERATO

Nato a LECCE NEI MARSII (AQ) il 02/05/1965

residente in Lecce nei Marsi, Largo Gramsci 3 i.4

C.F: BRLDNC65E02E505G

Dati Ente:

Denominazione: COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Sede Legale: LECCE NEI MARSI

Sede Operativa: LECCE NEI MARSI

Rappresentante dell'Ente: DE ANGELIS GIANLUCA

Tutor: DE ANGELIS GIANLUCA

Data prevista per l'avvio 04/09/2017 Data prevista per la conclusione 31/10/2017(2 mesi).

Sede dell'attività: Lecce nei Marsi

Tempi di presenza in Ente: nei giorni

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato*

dalle ore 7,00 alle ore 13,00*

* salvo diverse indicazioni del Tutor

(Di cui n° 4 ore riservate al percorso formativo e n° 32 ore riservate alle attività pratiche)

Compenso: €. 500,00

Assicurazione **INAIL n° 5818484-66014562**

Assicurazione RCT a carico della Comunità Montana "Montagna Marsicana" di Avezzano;

Modalità di svolgimento dell'attività pratica:

Su indicazione del tutor :

- manutenzione verde pubblico attrezzato;
- pulizia strade e piazza;
- raccolta r.s.u;
- manutenzioni stradali

Tutor del Comune:

Comune: Lecce nei Marsi

Il Borsista: per presa visione ed accettazione _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune

Convenzione n° _____ del _____ Prot. _____ ANNUALITÀ' 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE ai fini dell'attuazione del programma del PDZ 2011-2013

**"Area interventi specifici" Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento
rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio**

TRA

La Comunità Montana "Montagna Marsicana", d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore " con sede in AVEZZANO (AQ), Via Monte Velino, 61 , codice fiscale 01842400663 rappresentata da. Donato Rizio, in qualità di Responsabile Ufficio Sociale;

E

Il Comune di LECCE NEI MARSI , , d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" con sede in Via

Corso Italia snc, codice fiscale 81004960662 rappresentato dal Sindaco dott. De Angelis Gianluca

E

Il Tirocinante Sig. BARILE DOMENICO LIBERATO nato a LECCE NEI MARSI IL 02/05/1965 residente in Lecce nei Marsi LARGO GRAMSCI 3 I 4

codice fiscale BRLDNC65E02E505G

Premesso che Le parti, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a sostenere i disoccupati /inoccupati nella ricerca di un occupazione, kl'incremento delle capacità di ricerca attiva del lavoro, l'assistenza nella predisposizione ed attuazione di un progetto individuale, la sensibilizzazione del contesto socio-produttivo di riferimento per accrescere l'efficacia delle politiche di occupazione.

Che la Comunità Montana con deliberazione di G.E. n. 56/2013 ha approvato lo schema di convenzione con allegato progetto di formazione ed orientamento (modello "A") al fine di una migliore attuazione del programma sugli interventi specifici del PDZ 2011-2013 in particolare sulle borse lavoro e/o tirocini che ha l'obiettivo di reinserire gli utenti che presentano uno stato di disagio sociale nel mondo del lavoro

costruendo effettive opportunità in attività di orientamento formazione ed inserimento lavorativo il quale inserimento comporta una stretta collaborazione tra l'Ente comunitario ed i comuni degli ambiti che si impegnano ad inserire nel loro contesto lavorativo gli utenti assegnatari.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della convenzione.

Il Soggetto ospitante Lecce nei Marsi si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° 1 soggetto in tirocinio formativo.

Art.2

Per ciascun tirocinante inserito viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ^ Il nominativo del tirocinante
- ^ Il nominativo del tutore che segue il tirocinante
- ^ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza
- ^ Il periodo di durata del tirocinio
- ^ La struttura presso cui si svolge il Tirocinio Formativo/ Borsa Lavoro
- ^ Gli estremi di identificazione delle assicurazioni INAIL e polizza assicurativa per la R.C.T.

Art.3

Il tirocinio formativo consiste in uno stage di breve durata da un minimo di un mese, come da progetto individuale, durante il quale il tirocinante percepisce un contributo economico mensile forfetario pari a € 500,00(cinquecento/00) al lordo delle ritenute e delle imposte di legge se ed in quanto dovute.

Art.4

Ai sensi dell'art. 18, della legge n° 196/97 e D. M. 142/98, il tirocinio formativo e/o borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Promotore/Ospitante presso il quale viene svolto il tirocinio, né per il beneficiario che conserva lo status di disoccupato.

Art.5

L'attività di tirocinio ha durata di mesi 2 (due) ,L'orario settimanale è articolato in 24 ore settimanali

distribuito in 6 giorni settimanali L-M-M-G-V-S- dalle 8,00 alle 12,00-

L'orario settimanale viene così suddiviso: 1 ora riservata al percorso formativo e n°23 ore riservate alle

attività pratiche.

Art.6

Durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a:

- Permettere lo svolgimento del tirocinio nel rispetto di quanto stabilito nel progetto individuale condiviso.
- A nominare un tutor come responsabile delle attività previste nel progetto individuale.
- Ad osservare le norme di cui al D.L.vo n°626/94 .
- Ad utilizzare apposito documento, fornito dal soggetto promotore , sul quale il tirocinante dovrà apporre la propria firma all'entrata ed all'uscita, distintamente per la mattina e per il pomeriggio, nonché l'orario corrispondente. Il tutto dovrà essere controfirmato dal tutor che, a sua volta, dovrà indicare mensilmente l'attività svolta.
- Permettere la presenza del tirocinante all'interno della struttura, secondo le modalità e nei termini previsti dal progetto individuale.
- Presentare una relazione a fine rapporto redatto dal tutor sull'attività svolta dal tirocinante in termini di ore svolte e competenze acquisite.

Art. 7

Il tirocinante durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio è tenuto a:

-Svolgere le attività e gli orari nel rispetto di quanto stabilito nel progetto formativo condiviso e sottoscritto tra le parti.-Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti del Comune ospitante.

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante e dopo lo svolgimento dei tirocini.

-Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

Art. 8

Sono a carico dell'Ente promotore tutte le spese necessarie per la borsa lavoro e/o tirocinio quali: INAIL-RCT - contributo mensile forfettario come da allegato modello "A".

Il soggetto Ospitante assicurerà il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro aprendo una posizione presso PINAIL e provvederà, se necessario, alla comunicazione preventiva On- line all'UNILAV. Il soggetto Promotore assicurerà il tirocinante per la responsabilità civile contro terzi mediante polizza assicurativa con le compagnie assicurative operanti nel settore, dando comunicazione del numero di polizza al soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante in caso di incidente durante lo svolgimento della borsa lavoro e/o tirocini si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente Promotore.

Il soggetto promotore provvederà, previa comunicazione del comune attestante la parziale o la conclusione del progetto , ad accreditare la somma spettante al soggetto ospitante per il pagamento delle spese INAIL e del contributo mensile forfettario.

Art.9

Sarà cura del tirocinante, per qualsiasi assenza, darne debita comunicazione al soggetto ospitante. In caso di assenza imprevista e non programmata, compresa l'assenza per malattia o continuazione della

stessa, dovrà darne informazione telefonica all'azienda ospitante il giorno stesso, comunicando inoltre la durata dell'assenza.

Art. 10

Nel caso che il rapporto tra il tirocinante e il soggetto ospitante può cessare prima dell'avvio delle attività o della naturale conclusione su proposta del referente dell'Ente ospitante e con provvedimento del responsabile del Settore Servizi Sociali dell'Ente Promotore, in presenza delle seguenti cause:

- c) mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto.
- d) mancato rispetto degli obblighi da parte del tirocinante secondo quanto stabilito dall'art.7 e) per motivi di salute certificati e gravi motivi familiari del tirocinante
- f) per collocazione lavorativa
- g) per trasferimento in altra località la cui distanza non consente la prosecuzione dell'attività.

In tal caso il referente del soggetto ospitante è tenuto a comunicare entro 5 giorni dall'interruzione dell'attività, o del mancato avvio, l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ente Promotore che provvederà alla sospensione della borsa lavoro e/o tirocinio e, ove, possibile sostituire il tirocinante con altro utente, per il periodo residuo.. L'interruzione dell'attività comporta la cessazione del diritto al contributo per la quota parte non ancora maturata. L'entità del contributo spettante ai soggetti che interrompono l'attività dovrà essere calcolata tenendo conto del numero di giorni di permanenza presso il soggetto ospitante, a partire dall'inizio del mese fino al giorno in cui l'attività è stata interrotta.

Art. 11

Il soggetto ospitante individua quale proprio referente per l'attuazione dell'intervento sopra citato il

Geom. Italo Valletta, mentre il referente dell'Ente Promotore si individua nella persona del responsabile del servizio Sociale.

Art. 12

L'Ente ospitante nella persona del referente in collaborazione con le assistenti sociali del servizio di segretariato sociale che operano nel comune individuano gli utenti da inserire nel progetto con

la predisposizione da parte dell'assistenti sociali e del tutor (per le attività da svolgere) di un progetto individualizzato, per le capacità tecniche e fisiche del borsista e/o tirocinante.

Art.13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Avezzano

Per la Comunità Montana (soggetto promotore)

Per il Comune (soggetto ospitante)

IL Tirocinante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA

L'ASSESSORE
BARILE AUGUSTO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19-09-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 4258, in data 19-09-2017 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-08-2017;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 19-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA